



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

A Uffici e Servizi

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Riavvio procedura delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973.

Come noto a seguito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” non sono state applicate le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto è stata decretata, per il periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del Dl 18/2020 (vale a dire, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e poi prorogato diverse volte per complessivi 542 giorni, cioè circa 18 mesi al 31 agosto 2021), la non applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, ovvero la sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti -a qualunque titolo -di importo superiore a cinquemila euro.

Dal 01 settembre p.v. quindi riparte la macchina della riscossione riparte, e riprendono anche le verifiche delle Pa sulla fedeltà fiscale delle imprese destinatarie di pagamenti superiori a 5mila euro (articolo 48-bis del Dpr 602/73).

Si comunica, pertanto, che da tale data le determinazioni dirigenziali interessate dovranno contenere la verifica Equitalia ex art. 48.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

L' accertamento esecutivo ora parte davvero

Lo sblocco dal 1° settembre fa debuttare il meccanismo in vigore nei Comuni dal 2020

Giuseppe Debenedetto

Da mercoledì prossimo sarà possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali. La macchina della riscossione riparte, e riprendono anche le verifiche delle Pa sulla fedeltà fiscale delle imprese destinatarie di pagamenti superiori a 5mila euro (articolo 48-bis del Dpr 602/73).

Si chiude il lungo periodo di sospensione previsto dall' articolo 68 del Dl 18/2020, fissato inizialmente dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 e poi prorogato diverse volte per complessivi 542 giorni, cioè circa 18 mesi.

Sospensione che ha prodotto una forte contrazione dei gettiti anche per le concessionarie private e la necessità di ripristinare gli equilibri contrattuali alterati, attraverso una rinegoziazione dei contratti pur in assenza di una norma che avrebbe offerto un ombrello legislativo maggiore. Si pone comunque il problema di come gestire la valanga di cartelle e ingiunzioni rimaste finora in stand-by, anche se l' attività di ripresa da parte dell' agente nazionale della riscossione (Ader), degli enti locali e delle concessionarie private non può che avvenire in forma graduale, sia per evitare assembramenti e code agli sportelli, inconciliabili con la normativa anti-Covid19 e sia per fronteggiare gli effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia in atto. Va evidenziato che nel periodo di sospensione, cioè dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non era possibile avviare azioni esecutive, ma era consentito notificare gli avvisi di accertamento esecutivi nonostante il riferimento contenuto nell' articolo 68 del Dl 18/2020. L' agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che rientrano nella sfera applicativa dell' articolo 68 solo gli accertamenti esecutivi affidati all' agente della riscossione (circolare n. 5/E/2020), interpretazione recepita dal dipartimento delle Finanze per i tributi locali con circolare n. 6/2020.

Dal 1° settembre è quindi possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e avviare le azioni esecutive o riprendere quelle interrotte, considerando la proroga biennale (in virtù del richiamo all' articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015) per le annualità in scadenza negli anni di durata della sospensione dei versamenti (2020 e 2021) e la proroga di 542 giorni per quelle successive.

Naturalmente per i Comuni e le società concessionarie lo strumento al momento utilizzabile è proprio l' ingiunzione fiscale (considerata la necessità di recuperare annualità pregresse), con l' applicazione delle nuove regole introdotte dalla riforma della riscossione in vigore dal 2020, tra cui gli oneri a carico del debitore (3% in caso di pagamento entro 60 giorni e 6% in caso di pagamento nei successivi 60 giorni). Inoltre sono ora applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 602/73,



Il Sole 24 Ore
Governo locale, associazionismo e aree metropolitane

previste per la riscossione a mezzo ruolo, ad eccezione dell' articolo 48-bis.

Va peraltro considerato che il blocco dell' attività di riscossione coattiva non ha neppure consentito agli uffici comunali di mettere a punto le nuove procedure dell' accertamento esecutivo, entrato in vigore ad inizio 2020 e poi bloccato l' 8 marzo (almeno per la parte esecutiva), per cui solo con la ripresa dell' attività si potrà capire in concreto quali criticità presenta la nuova disciplina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.